studenti disabili e così via).

Questioni importanti sono state anche quelle riguardanti i ritardi burocratici nell'erogazione dei contributi per la maternità (dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposita legge regionale), la corresponsione di sussidi comunali per situazioni di indigenza, il ricorso al fondo sociale per gli assegnatari di alloggi popolari in stato di particolare bisogno.

Complessivamente, l'azione di sollecitazione e di proposta del Difensore civico ha dato risultati più che soddisfacenti, portando spesso a risolvere il problema, o a dare comunque un forte impulso nella ricerca di soluzioni adeguate (anche attraverso modifiche migliorative delle norme, delle procedure e delle prassi burocratiche fino ad allora seguite).

Questi alcuni dei casi più emblematici.

11.5.1. L'invalido civile parziale non viene informato dell'obbligo di iscrizione nelle liste speciali di collocamento e perde l'assegno mensile

Il problema di cui si è fatto carico il Difensore civico è

quello degli invalidi civili parziali, ai quali la legge attribuisce il diritto a percepire un assegno mensile purché, oltre a non aver superato un certo limite di reddito da attività lavorativa, dimostri anche di essere " incollocato al lavoro", attraverso l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste speciali di collocamento; questa iscrizione si può naturalmente conseguire solo dopo il riconoscimento dell'invalidità civile.

Poiché l'invalidità viene riconosciuta retroattivamente (dalla data di presentazione della domanda di invalidità), la legge consente all'interessato di fare un'autodichiarazione per attestare che, fino alla notifica del verbale di visita, non ha svolto attività lavorativa e non ha chiesto l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento a causa delle sue minorazioni.

Il problema nasce invece per il periodo successivo alla notifica del verbale di visita, che viene trasmesso all'invalido direttamente dalla Commissione medica della ASL (o dalla Commissione medica periferica del Ministero del Tesoro in sede di eventuale riesame).

Fino allo scorso anno (prima cioè del passaggio delle funzioni alle regioni), le Prefetture, appena ricevuto il verbale,

scrivevano all'invalido allegando uno stampato con l'indicazione dei documenti da presentare (tra cui quello dell'iscrizione nelle liste speciali); dopo di che liquidavano l'assegno mensile fin dalla data di presentazione della domanda di invalidità, accettando un'autocertificazione per il periodo che va dalla domanda stessa alla notifica del verbale di visita.

Con il decentramento amministrativo in materia di invalidità civile, si è verificato un'ulteriore frantumazione delle competenze ed una confusione di ruoli.

In pratica si è riscontrato che, in varie realtà locali, né le Commissioni Mediche della ASL né quelle periferiche del Tesoro, né le Sedi INPS (di cui la nostra regione si avvale per tutta l'attività istruttoria) inviavano i moduli contenenti le istruzioni.

Capita così che l'invalido, ricevuto il verbale di visita, aspetta fiducioso che qualcuno gli dica quali documenti presentare e quali adempimenti fare.

Nel momento però - magari dopo mesi di attesa - che si reca all'INPS per chiedere quando riscuoterà l'assegno, si sente rispondere che, per quel periodo, ha ormai perduto il diritto a percepire l'assegno perché non si è iscritto subito nelle liste

speciali.

Di qui l'invio di una nota del Difensore civico a tutte le strutture interessate (Commissioni mediche delle ASL e del Tesoro, Agenzie di produzione INPS, Assessorato regionale alla sicurezza sociale) per evitare che dallo scoordinamento delle loro attività derivassero spiacevoli pregiudizi a danno di una categoria di cittadini dai quali non ci si può attendere una compiuta e tempestiva conoscenza delle leggi e delle procedure burocratiche.

L'invito è stato positivamente accolto e gli inconvenienti lamentati sono stati rimossi in tutto il territorio regionale.

11.5.2. Un'attesa troppo lunga per avere a domicilio la visita di accertamento dell'invalidità

Si è reso necessario l'intervento del Difensore civico perché un cittadino gravemente ammalato ricevesse la visita a domicilio per la verifica dello stato di invalidità civile.

Il cittadino infatti era stato convocato a visita medico - legale quando era ricoverato in ospedale; eppertanto i parenti erano stati costretti a chiedere che l'accertamento avvenisse a domicilio e a sollecitarlo ripetutamente, in considerazione

dell'aggravarsi delle condizioni del paziente.

11.5.3. Immigrato extracomunitario acquista la cittadinanza italiana ma perde il contributo per la prima casa

La vicenda è emblematica delle difficoltà che incontrano molti extracomunitari nei rapporti con la burocrazia.

Un iraniano aveva chiesto al Comune il contributo per acquistare la prima casa, ai sensi della L.R. 79/95; e il Dirigente comunale glielo aveva concesso, pur essendo a conoscenza che il beneficiario aveva acquisito la cittadinanza italiana dopo circa un anno dalla richiesta del contributo.

L'immigrato continuava perciò a sostenere inutili spese notarili per perfezionare la richiesta, fin quando il Responsabile del procedimento si era accorto di aver agito con qualche leggerezza, ma non si decideva poi ad assumere una decisione definitiva su come uscire dall'imbarazzante pratica.

Di qui l'intervento del Difensore civico regionale che (in collaborazione con quello comunale), ha ricostruito i vari passaggi della vicenda pervenendo alla conclusione che l'immigrato

avrebbe avuto comunque diritto alla corresponsione del contributo qualora - prima di diventare cittadino italiano - avesse almeno prodotto il "preliminare" di acquisto (a prescindere quindi dalla formalizzazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile).

Purtroppo, il preliminare di vendita, pur essendo di data antecedente all'acquisto della cittadinanza, consisteva in una semplice scrittura privata, non registrata e neanche ufficialmente acquisita agli atti del Comune.

Una storia poco edificante per la nostra burocrazia che – attraverso una corretta e tempestiva informazione – avrebbe consentito all'immigrato di impostare correttamente la pratica e, comunque, gli avrebbe evitato di sostenere inutili spese notarili.

11.5.4. E' scontro tra Comuni sul domicilio di soccorso

E' da anni che il domicilio di soccorso è al centro di discussioni e contenziosi tra Amministrazioni comunali per decidere a chi spetti accollarsi l'onere per le rette di soccorso degli anziani e degli indigenti i quali, una volta ricoverati, trasferiscono

la residenza dal Comune di appartenenza a quello in cui opera la struttura di assistenza.

L'equivoco nasce dal fatto che il Comune da cui proviene il ricoverato ritiene che, con il cambio di residenza, gli oneri di assistenza s'intendono trasferiti al Comune di residenza acquisita.

Di qui la frequente "querelle" con le Case di cura (che reclamano il pagamento delle rette) e il rimballo di responsabilità tra i Comuni interessati.

Sul punto, questo Ufficio è intervenuto in varie occasioni per richiamare l'orientamento giurisprudenziale – confermato dalla recente L. n. 328/2000 – in base al quale per domicilio di soccorso deve intendersi quello in cui l'assistito ha la residenza al momento del ricovero, indipendentemente dai successivi mutamenti.

In altri termini, il Comune di ultima residenza (prima del ricovero) è obbligato ad accollarsi per sempre l'onere di ricovero per l'assistito.

D'altronde una tale interpretazione risponde ad intuitive esigenze di equità, posto che, diversamente, i Comuni che ospitano strutture di cura si vedrebbero gravati da un onere

sproporzionato rispetto ai Comuni che ne siano privi.

11.6. DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Significativi gli interventi del difensore civico in questo settore.

Le questioni trattate hanno riguardato, per lo più, problemi legati ai rimborsi di tasse universitarie, alle graduatorie relative all'attribuzione di borse di studio e all'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti culturali.

Di particolare interesse anche interventi volti a garantire l'insegnante di sostegno ai portatori di handicap gravi.

Queste alcune delle questioni più importanti.

11.6.1. Studenti ISEF – Il Ministero concede la proroga per il completamento dei corsi

E' andata a buon fine la protesta degli studenti dell'ISEF dell'Aquila contro la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che aveva fissato al 31 marzo 2002 il termine ultimo per completare i corsi di studio del soppresso

ISEF.

Del problema si era fatto portavoce il Difensore civico regionale, che aveva interessato gli organi dell'Università perché chiedessero al Ministero – avvalendosi dell'autonomia organizzativa dell'Istituzione universitaria - di concedere una proroga, sia pure breve, per consentire agli studenti di sostenere gli esami residui e conseguire il diploma.

A seguito di tale richiesta, il Capo Dipartimento per la programmazione economica, il coordinamento e gli affari economici del Ministero ha consentito lo spostamento al successivo 31 maggio del termine per lo svolgimento degli esami di profitto e della discussione della tesi finale, nonché per l'espletamento degli adempimenti connessi al rilascio dei relativi titoli.

Una proroga breve, ma che ha dato un minimo di respiro agli studenti ISEF che si erano trovati nella quasi impossibilità di rispettare il termine e rischiavano di perdere anni di studi.

Il Difensore civico ha naturalmente espresso la sua soddisfazione e ha ringraziato gli organi dell'ISEF e dell'Università per la sensibilità dimostrata.

11.6.2. Trasporto delle persone handicappate alle scuole superiori

La segnalazione di alcuni genitori di ragazzi disabili - che non riuscivano ad avere dal Comune il trasporto e l'assistenza per frequentare la scuola secondaria superiore - è stata tempestivamente raccolta dal Difensore civico il quale, con una nota diretta ai Comuni e alle Province interessate, ha ricordato che la normativa sui portatori di handicap è univoca nel riconoscere il diritto di tali soggetti a fruire dei predetti servizi anche per frequentare le scuole superiori (come ha avuto modo di sottolineare la Corte Costituzionale con sentenza n. 215 del 1987).

L'ufficio ha rilevato che, negli ultimi anni, si è avuta una proliferazione di norme legislative in tema di inserimento e integrazione dei soggetti disabili, che ha portato ad una moltiplicazione di centri di competenza e di responsabilità.

Sta di fatto che il D. Lgs. n. 112/98 - che assegna tali compiti alle Province – non ha ancora trovato concreta attuazione, soprattutto per la mancata copertura delle relative spese da parte

dello Stato.

D'altra parte, la legge quadro in materia n. 104/92 - concepita come legge di indirizzo, in grado di definire tutti i diritti dei portatori di handicap - ha comunque inteso coinvolgere nella tutela delle persone handicappate, oltre agli Enti locali territoriali, anche le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il mondo dell'associazionismo e volontariato e quello della cooperazione sociale.

Di qui l'invito del Difensore civico alle Amministrazioni provinciali ad attivare l'accordo di programma previsto dall'art. 13 della citata legge n. 104/92 e a provvedere, nel contempo, ad adeguare i "Piani di zona", al fine di fruire delle provvidenze del Piano sociale regionale.

Analoga sollecitazione è stata rivolta al competente Assessorato regionale per accelerare l'iter della proposta di delibera di Giunta regionale che prevedeva l'assegnazione di contributi finanziari alle Province per garantire, in questa fase transitoria, il trasporto e l'assistenza ai disabili nelle scuole superiori.

Grazie anche a quest'ultimo intervento finanziario - e ad

alcuni accordi di programma stipulati con i Comuni più direttamente coinvolti - è stato così possibile risolvere, sia pure con ritardo, alcune delle situazioni più urgenti.

11.6.3. Bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale esclusi dai Nidi d'infanzia del comune

La madre di due gemelli si è rivolta al difensore civico per lamentare che, in sede di graduatoria per l'ammissione ai Nidi d'infanzia del Comune, i propri due figli erano stati collocati all'ultimo posto in graduatoria, pur appartenendo a nucleo familiare monoparentale (madre vedova, non occupata).

Tale posizione sarebbe stata assunta in applicazione del regolamento comunale per gli asili nido, che non aveva preso in considerazione l'ipotesi del "genitore non occupato".

L'Ufficio ha interessato al caso l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale ed ha ricordato alle competenti strutture del Comune che sia la L.R. n. 76/2000 che il Regolamento della Giunta regionale avevano individuato tre categorie di priorità, riguardanti, nell'ordine, i bambini: a) portatori di handicap o

disagio sociale; b) il cui nucleo familiare sia monoparentale; c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Pertanto, le successive scelte regolamentari del Comune potevano muoversi esclusivamente all'interno delle tre fasce di priorità stabilite dalla normativa regionale; nel senso che esse potevano introdurre ulteriori elementi preferenziali tra tutti i "nuclei monoparentali", ma non erano abilitate ad escludere dall'ammissione il bambino con un genitore non occupato, né collocarlo in posizione residuale rispetto ai bambini con due genitori.

Sulla evidente discriminazione – giustificata con l'assunto che il genitore non occupato aveva il tempo per assistere il bambino – è poi intervenuto anche l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale condividendo le argomentazioni del Difensore civico e invitando il Comune a rivedere l'assurda norma regolamentare.

La questione si è conclusa positivamente, nel senso che l'Assessorato comunale ha assicurato la presentazione di una proposta di modifica del regolamento (in modo da armonizzarlo con la legge e con le direttive della Regione).

11.6.4. Alunni con handicap - l'assistenza specialistica è un diritto

Un Associazione di volontariato ha chiesto al Difensore civico di intervenire nei confronti di un'Amministrazione provinciale che si rifiutava di fornire il servizio di assistenza specialistica a favore dei portatori di handicap che frequentavano le scuole secondarie superiori del suo territorio.

A tal proposito, va ricordato che il D.Lgs. n. 112/98 demanda alle Province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai Comuni (in relazione agli altri gradi inferiori di scuola) le funzioni e i compiti inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

Spetta quindi all'Ente locale - secondo il predetto riparto di competenze - individuare e articolare nel territorio le forme più adeguate di intervento, atte a migliorare la qualità della vita delle persone disabili e a garantire un'adeguata assistenza all'autonomia e alle comunicazioni personali, in conformità al disposto dell'art. 13, comma 3 della legge n. 104/92.

In tal senso si è espresso anche il MIUR con circolare del 30/11/01, nella quale si prospetta, tra l'altro, l'opportunità di addivenire a forme di convenzionamento con le istituzioni scolastiche, nella logica degli accordi di programma previsti dallo stesso art. 13.

Dopo qualche incertezza, l'Assessorato provinciale alla promozione sociale ha raccolto il suggerimento dello scrivente a stipulare l'accordo di programma con i Comuni interessati e con Organizzazioni di volontariato per attivare subito il servizio, attingendo le risorse finanziarie, in parte dalle disponibilità del bilancio della Provincia, in parte da un contributo straordinario opportunamente erogato dalla Giunta regionale.

Al competente Assessorato regionale è stato peraltro ricordato che la Regione potrebbe attivare i nuovi poteri legislativi - che le derivano dalla riformulazione dell'art. 117 della Costituzione - per precisare meglio il contenuto dei servizi assistenziali e per favorire forme di coordinamento degli interventi tra gli enti locali, le strutture sanitarie e le organizzazioni di volontariato.

11.6.5. Laurea in professione sanitaria di infermiere

Hanno chiesto l'intervento del Difensore civico alcuni studenti iscritti al corso di laurea in scienze infermieristiche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di L'Aquila, perché venisse loro consentito di sostenere l'esame di abilitazione in una sessione straordinaria, da istituire nel mese di luglio 2002, (anziché attendere quella ordinaria di novembre), avendo a quella data già esaurito tutti gli adempimenti propedeutici alla prova abilitante.

L'Ufficio si è fatto portavoce di tale aspettativa presso il Rettore dell'Università e presso il Preside della Facoltà, facendo presente che l'attesa del termine per la sessione di novembre avrebbe creato negli studenti uno stato di disagio e di preoccupazione sul piano occupazionale e personale.

E ciò anche in ragione del fatto che erano corse notizie circa l'istituzione di apposita sessione straordinaria, per lo stesso mese di luglio, da riservare a quegli studenti che avevano conseguito il diploma d'infermiere professionale nel precedente mese di novembre.